



# Comune di Melissa

## Provincia di Crotona

### ***NUOVO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE E ACCESSO ALL'IMPIEGO***

Aggiornato alle disposizioni del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e al D.M. 26 dicembre 2023



**INDICE:**

<b>CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1: MODALITÀ DI ASSUNZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE .....	4
ART. 2: PRINCIPI GENERALI PER LE SELEZIONI .....	5
ART. 3: UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI LOCALI .....	6
ART. 4: MODALITÀ DI UTILIZZO.....	7
ART. 5: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA DA UTILIZZARE.....	8
ART. 6: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA DA UTILIZZARE .....	9
ART. 7: AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ENTI ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE DEL COMUNE DI MELISSA.....	9
<b>CAPO II: MODALITÀ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI E PROGRESSIONI DI CARRIERA PER IL PERSONALE DIPENDENTE .....</b>	<b>10</b>
ART. 8: REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO .....	10
ART. 9: ACCESSO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DA ALTRI ENTI.....	12
<b>CAPO III: COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NATURA DIRIGENZIALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE .....</b>	<b>15</b>
ART. 10: COPERTURA DI POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA DI NATURA DIRIGENZIALE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO.....	15
ART. 11: INCARICHI DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALI.....	16
ART. 12: COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DI POSTI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON PERSONALE INTERNO.....	16
<b>CAPO IV: LE PROCEDURE.....</b>	<b>17</b>
ART. 13: PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE .....	17
ART. 14: MODIFICAZIONI DEL BANDO DI SELEZIONE.....	17
ART. 15: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.....	18
ART. 16: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.....	18
<b>CAPO V: SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE.....</b>	<b>20</b>
ART. 17: COMMISSIONE ESAMINATRICE .....	20
ART. 18: MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE .....	22
ART. 19: INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE .....	23
ART. 20: LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE .....	23
ART. 21: VALUTAZIONE DEI TITOLI.....	24
ART. 22: PROVE D'ESAME PRINCIPI GENERALI.....	25
ART. 23: CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME.....	25
ART. 24: SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE, ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E DEI CANDIDATI.....	26
ART. 25: SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE.....	27
ART. 26: SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE.....	27
ART. 27: PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI .....	28



ART. 28: FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE .....	28
ART. 29: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE .....	29
<b>CAPO VI: SELEZIONI UNICHE – CONVENZIONI .....</b>	<b>30</b>
ART. 30: SELEZIONI UNICHE .....	30
<b>CAPO VII: ASSUNZIONE IN SERVIZIO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA.....</b>	<b>31</b>
ART. 31: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO	31
ART. 32: EFFICACIA DELLA GRADUATORIA. RINVIO .....	31
ART. 33: ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ.....	32
ART. 34 - RINVIO DINAMICO .....	32



## **CAPO I** **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1: MODALITÀ DI ASSUNZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le assunzioni alle dipendenze dell'ente avvengono previa stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro in forma scritta, con le seguenti modalità:
  - a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta;
  - b) mediante avviamento da parte del Centro provinciale per l'impiego, ai sensi della legislazione vigente, per i profili professionali appartenenti all'area degli operatori, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
  - c) mediante chiamata numerica degli iscritti negli appositi elenchi dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n. 68 nel testo vigente, secondo le modalità ivi previste e previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
  - d) mediante mobilità tra Enti, secondo la normativa vigente.
2. L'Ente può altresì ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della disciplina legislativa vigente in materia, per:
  - a) Dirigenti ovvero responsabili o alte professionalità ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
  - b) personale dipendente da assegnare agli Uffici di supporto del Sindaco o dei singoli Assessori, secondo quanto previsto dall'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - c) personale dipendente a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
3. Con le medesime procedure e modalità previste dal comma 1 è reclutato il personale assunto a tempo parziale.
4. Dopo l'assunzione a tempo indeterminato, a qualunque titolo avvenuta, il personale è tenuto a permanere in servizio presso l'ente per un periodo non inferiore a cinque anni. Entro quel periodo, pertanto, l'ente non rilascia il consenso alla mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non opera neppure il trasferimento senza il parere favorevole dell'ente, nei casi in cui ciò è previsto.
5. La Giunta approva, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali, la programmazione del fabbisogno di personale triennale ed il piano occupazionale annuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
La programmazione del fabbisogno costituisce una sottosezione del PIAO.



6. Fermo restando l'obbligo di destinare all'accesso libero dall'esterno almeno la metà dei posti messi a concorso, in sede di approvazione del piano occupazionale annuale di cui al comma 5 la Giunta comunale stabilisce le modalità per la copertura dei posti riservati dalla Legge ad alcune categorie di soggetti.

## **ART. 2: PRINCIPI GENERALI PER LE SELEZIONI**

1. Le selezioni per la copertura dei posti disponibili in organico si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità e trasparenza e che assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove del caso, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. Le selezioni devono, inoltre, essere finalizzate a consentire l'apprezzamento e la valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini dei candidati a ricoprire le relative posizioni di lavoro.
2. Con la finalità di rendere il lavoro più efficace, nonché di abbattere le spese di funzionamento, le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure di mobilità volontaria si avvalgono, ove possibile, di strumenti telematici di lavoro collegiale, ivi compreso l'utilizzo della videoconferenza.
3. L'accesso agli impieghi avviene con modalità che garantiscano parità e pari opportunità tra uomini e donne.
4. Le commissioni giudicatrici delle selezioni devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie d'esame, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
5. Le procedure di assunzione ed il bando di concorso sono predisposti dal dirigente del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza). Il bando indica la tipologia di selezione e contiene i seguenti ulteriori elementi:
  - a. il numero dei posti messi a concorso, nonché la relativa categoria e il relativo profilo professionale;
  - b. il numero dei posti riservati ai dipendenti di ruolo dell'Ente, nonché i termini e le modalità di presentazione dei titoli che consentono di concorrere ai posti riservati;
  - c. il numero dei posti eventualmente riservati in base a disposizioni di legge a favore di determinate categorie di soggetti, ovvero, in alternativa, l'attestazione del rispetto della percentuale di riserva, se la stessa risulta già rispettata o è prevista in altre procedure selettive;
  - d. la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
  - e. la previsione di eventuali forme di preselezione;
  - f. i requisiti soggettivi, generali e particolari richiesti per l'ammissione alla selezione e per l'assunzione;
  - g. il termine e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
  - h. il numero e la tipologia delle prove d'esame e le relative materie;
  - i. il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva



comunicazione ai candidati;

- j.* la votazione minima richiesta per il superamento delle prove ed il punteggio massimo ottenibile, ovvero le modalità per la loro definizione;
- k.* i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
- l.* le misure per garantire che le donne in gravidanza e che allattano possano partecipare alle selezioni senza alcun nocumento o penalizzazione;
- m.* le modalità attraverso cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- n.* l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n. 120;
- o.* le norme per garantire le pari opportunità;
- p.* l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
- q.* l'informativa sull'utilizzo ed il trattamento dei dati personali dei candidati, anche per finalità analoghe a quelle del bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- r.* ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.

6. Ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il bando deve prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. L'accertamento di tali requisiti non è richiesto per l'assunzione di figure professionali che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, non necessitano di tali conoscenze.

7. Salva diversa disposizione del bando, i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili ai fini della progressione nella graduatoria di merito devono essere maturati entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono permanere fino al momento dell'assunzione. Per particolari requisiti il bando può stabilire un momento diverso da quello del termine ultimo di presentazione delle domande.

### **ART. 3: UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI LOCALI**

1. Nel rispetto dei principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003 n°3, il Comune di MELISSA – in assenza di proprie graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità - può convenzionarsi con altri enti per la indizione di procedure concorsuali unitarie e/o per aderire a procedure concorsuali che altri enti stanno avviando.

2. Il Comune può inoltre avvalersi, alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente Regolamento, della facoltà di utilizzare graduatorie in corso



di validità formate a seguito di selezioni pubbliche da altre Amministrazioni del Comparto Funzioni Locali.

3. Le motivazioni alla base di tal scelta risiedono nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, nella riduzione dei carichi di lavoro e di adempimento nonché nell'assenza di contenzioso.
4. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti Locali richiede il previo accordo tra le amministrazioni interessate. Detto accordo si concretizza con la stipula di una convenzione ovvero con uno scambio di lettere in cui sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie ed in cui può essere previsto che l'Ente utilizzatore corrisponda all'Ente che ha approvato la graduatoria un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per la indizione e lo svolgimento del concorso stesso. In particolare dovranno essere indicati la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli Enti convenzionati.
5. E' inoltre richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso cui ha effettuato la procedura concorsuale.
6. La concreta utilizzazione di graduatorie di altri enti deve essere preceduta dall'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

#### **ART. 4: MODALITÀ DI UTILIZZO**

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti deve essere previamente autorizzato, con riferimento alla singola assunzione e per le motivazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale e nel Piano annuale, approvato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Possono essere utilizzate esclusivamente graduatorie in corso di validità riferite ad assunzioni a tempo indeterminato e per la stessa categoria dei posti da ricoprire.
3. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, con specifico riferimento ai requisiti richiesti come titolo di studio. Deve inoltre sussistere coerenza tra gli ambiti organizzativi (uffici) in cui sono previsti i posti da coprire, oppure, in alternativa, omogeneità nelle materie su cui sono stati selezionati i candidati attraverso le prove d'esame.
4. Deve esserci unicità di regime giuridico con riferimento alla durata dell'impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la volontà dell'Ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno o a part time, senza la necessità, in questa seconda ipotesi, della medesima durata percentuale dell'impegno orario e/o delle



modalità di svolgimento (part time verticale, orizzontale, misto).

5. Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di graduatorie a tempo indeterminato e parziale, possono essere utilizzate graduatorie a tempo indeterminato e pieno, a condizione che vi sia l'accordo dell'ente e del candidato utilmente collocato in graduatoria secondo l'ordine di priorità. In ogni caso deve essere sempre assicurata in presenza di diverse disponibilità di graduatorie la precedenza all'unicità di regime giuridico con riferimento alla durata dell'impegno lavorativo.
6. L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato, fermo restando in tal ultimo caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per assunzioni a tempo indeterminato.
7. La verifica dei criteri per l'individuazione della graduatoria da utilizzare viene effettuata dal segretario comunale e da due responsabili di settore (Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Area Amministrativa). Il relativo verbale è redatto dal più giovane di età.

## **ART. 5: PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA DA UTILIZZARE**

1. Qualora per una specifica assunzione sia stata autorizzata nel Piano Triennale di Fabbisogno del Personale e nel Piano annuale la facoltà di utilizzo di graduatorie di altri Enti, il Responsabile dell'Area competente in materia di Personale procede a formulare tramite PEC a tutti gli enti del Comparto che hanno sede nel territorio della Regione Calabria la richiesta di utilizzazione di graduatoria per il profilo richiesto, fissando il termine per la risposta in 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Nel caso di una sola risposta positiva, l'Ente, previa determinazione del Responsabile dell'Area competente in materia di Personale, stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo Ente e procede mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati ai quali è assegnato di volta in volta un termine di 3 giorni per confermare la propria disponibilità. La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.
3. Nel caso di più risposte positive si utilizzano i criteri di scelta di cui al successivo art. 6. Una volta individuata la graduatoria da utilizzare, si procede come descritto al precedente comma 2.
4. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente da parte del Comune di MELISSA è subordinato alla acquisizione di un'attestazione del Segretario Comunale o del Responsabile del personale di quella Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.





5. Il Comune di Melissa si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

## **ART. 6: CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA DA UTILIZZARE**

1. Nel caso di più risposte positive, al fine di assicurare un trasparente ed imparziale esercizio dell'azione amministrativa, in sede di individuazione della graduatoria da utilizzare, la scelta dell'Ente con il quale stipulare l'accordo avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - a) si applica il criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'Ente secondo la seguente gradualità:
    - Enti locali appartenenti alle Province di Crotona, Cosenza e Catanzaro, compreso i rispettivi Enti Provincia;
    - Enti locali appartenenti alle restanti Province della Regione Calabria, compreso i rispettivi Enti Provincia;
  - b) nel caso in cui siano disponibili più graduatorie che rispondono ai criteri di cui alla precedente lettera a), si applica il criterio "cronologico" per cui si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità più recente, a tal fine facendosi riferimento alla data dell'approvazione;
  - c) nel caso in cui siano disponibili più graduatorie che rispondono ai criteri di cui alla precedente lettera b), ovvero a parità di data di approvazione, si procederà a sorteggio.
2. Non sono in ogni caso utilizzabili le graduatorie per cui sia stato proposto ricorso e non sia stato definito.

## **ART. 7: AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ENTI ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE DEL COMUNE DI MELISSA**

1. Il Comune di MELISSA può concedere ad altri Enti che ne facciano richiesta, secondo i rispettivi ordinamenti, l'utilizzo di proprie graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità. In tal caso l'assunzione avviene previo consenso dei candidati collocati in posizione utile, fermo restando che l'eventuale rinuncia dell'interessato alla chiamata proveniente da altri enti non determina la decadenza del candidato dalla graduatoria, né dal diritto all'eventuale assunzione da parte del Comune di MELISSA. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie da parte di altri enti, il Responsabile dell'Area competente in materia di Personale valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.
2. L'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinato da apposito accordo da sottoscrivere tra gli Enti. Nell'accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.



## **CAPO II**

# **MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI E PROGRESSIONI DI CARRIERA PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

### **ART. 8: REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO**

- a.** Fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente Regolamento, possono accedere agli impieghi presso l'ente i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- a.** cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Sono altresì equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera in ordine all'accesso ai posti di dirigente e fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in ordine alla necessità della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i candidati appartenenti all'Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea e gli altri soggetti di cui al periodo precedente devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso a posti di dirigente non può comunque prescindere dal possesso della cittadinanza italiana;
  - b.** età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d'ufficio.
  - c.** idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. L'Amministrazione per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, prima della assunzione, sottopone a visita medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, che non siano già suoi dipendenti, secondo quanto disposto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'accertamento della inidoneità anche parziale alla mansione specifica costituisce causa ostativa all'assunzione;
  - d.** regolare assolvimento degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;



- e.** possesso dei seguenti titoli di studio oppure possesso dei titoli di studio in relazione alla tipologia di bando di concorso che si vuole espletare:
  - f.** per l'accesso ai posti della area degli operatori esperti: l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed eventuali ulteriori requisiti per specifici profili professionali. In alternativa all'attestato di qualifica il bando può prevedere il possesso di un'esperienza professionale maturata nella stessa attività dei posti messi a concorso o in attività analoga;
  - g.** per l'accesso ai posti della area degli istruttori: diploma di scuola media superiore;
  - h.** per l'accesso ai posti della area dei funzionari e delle elevate qualificazioni: laurea (L).
  - i.** per specifici profili della area dei funzionari e delle elevate qualificazioni: laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL);
  - j.** per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale: laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL).
- b.** Ai concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, possono essere ammessi i soggetti che in aggiunta al titolo di studio specificamente indicato alla lettera e) del comma precedente, si trovino in una delle seguenti condizioni:
- a.** dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
  - b.** soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali;
  - c.** coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
  - d.** cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
- c.** I requisiti specifici per l'accesso ai profili professionali della Polizia municipale sono quelli previsti dalla normativa regionale.
- d.** Se la posizione lavorativa lo richiede, il bando di selezione può prevedere il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati ai commi precedenti, ivi compresa la fissazione di un voto minimo conseguito nel titolo di studio utile per l'accesso, ovvero l'iscrizione ad albi professionali.
- e.** Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un



pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sono, inoltre, esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. L'ente esclude coloro che hanno avuto condanne penali passate in giudicato per reati di particolare gravità, che determinano una condizione di oggettivo contrasto con le attività di dipendente dell'ente e/o che possono determinare un pesante danno di immagine all'ente.

- f.** I requisiti previsti per l'accesso, devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia al momento dell'assunzione.
- g.** Le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, con le modalità e le percentuali stabilite dalla legge, sono condizionate all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

## **ART. 9: ACCESSO PER MOBILITA' VOLONTARIA DA ALTRI ENTI**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente può ricoprire posti vacanti mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo, appartenenti alla stessa area e allo stesso profilo in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto dal dirigente competente in materia di organizzazione e gestione del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza), previo parere favorevole del dirigente (il responsabile negli enti privi di dirigenza) responsabile della struttura organizzativa ove è incardinato il posto da coprire.
- 2.** I posti da coprire mediante mobilità volontaria sono individuati dalla Giunta Comunale attraverso i documenti di programmazione del fabbisogno di personale.
- 3.** La procedura viene avviata a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico predisposto dal Dirigente competente in materia di organizzazione e gestione del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza). L'avviso deve essere pubblicato per almeno 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente e deve essere pubblicato sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>), oltre alle altre forme di pubblicità e/o di comunicazione previste dalla normativa.
- 4.** Costituisce requisito generale per la partecipazione alla procedura il consenso preventivo formalmente espresso al trasferimento mediante mobilità dell'Ente di appartenenza del candidato o la attestazione dell'Ente della non necessità di tale consenso e dalla dichiarazione. È inoltre richiesta la dichiarazione che non ci si intende avvalere delle possibilità di trattenere in servizio il dipendente presso l'Ente. In ogni caso il consenso preventivo alla mobilità o la dichiarazione che tale consenso non è necessario, nonché la dichiarazione che non si intende trattenere in servizio il dipendente devono essere confermati definitivamente e formalmente dall'ente di appartenenza del candidato prescelto, indefettibilmente per la data fissata dall'ente per il trasferimento, pena la decadenza del candidato dalla procedura. Non si dà seguito alla mobilità ove l'ente di provenienza del candidato non abbia formalmente



fornito le comunicazioni di cui al punto precedente entro tale data.

5. In relazione al reclutamento di particolari figure professionali, ivi compreso il personale appartenente alla qualifica dirigenziale, l'avviso pubblico può prevedere requisiti di partecipazione ulteriori rispetto al requisito generale di cui al precedente comma 4, anche con riferimento all'eventuale introduzione di un limite di età.
6. L'avviso pubblico deve indefettibilmente indicare:
  - a. l'area ed il profilo del posto da coprire, nonché, ove necessario, l'eventuale specificazione delle mansioni da svolgere;
  - b. la struttura organizzativa di destinazione;
  - c. i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità;
  - d. gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti per il posto da coprire;
  - e. la tipologia di prova o di prove cui sottoporre i candidati, le relative modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione del curriculum e delle prove stesse, secondo quanto stabilito dai successivi commi 11 e seguenti;
  - f. il termine entro il quale devono pervenire le domande dei candidati.
  - g. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere inderogabilmente posseduti entro la data di scadenza dell'avviso pubblico di mobilità e, salvo che l'avviso pubblico disponga diversamente, devono permanere fino al momento dell'assunzione.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
  - a. le proprie generalità;
  - b. il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura, nonché il possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti dall'avviso pubblico;
  - c. l'Ente di appartenenza, la qualifica o la categoria ed il profilo professionale di iscrizione.
8. Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegato il curriculum vitae del candidato reso nella forma della dichiarazione sostitutiva, nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza professionale acquisite. Il curriculum dovrà altresì essere obbligatoriamente corredato delle schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l'Ente di provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l'avviso pubblico di mobilità.
9. Ai fini della scelta, l'Ente valuta prioritariamente le domande di mobilità provenienti da candidati che al momento in cui viene assunta la decisione in ordine alla copertura del posto, si trovino in posizione di comando o risultino assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso l'ente e facciano domanda di mobilità. In tal caso si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.
10. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la scelta del candidato avviene sulla base della valutazione del curriculum (cui viene assegnato un punteggio fino a 50 punti) , nonché attraverso una o più prove condotte dal dirigente (il responsabile negli enti privi di dirigenza) della struttura organizzativa ove è incardinato il posto da coprire, assistito dal dirigente (il responsabile negli enti privi di



dirigenza) competente in materia di organizzazione e gestione del personale o da un suo delegato (cui viene assegnato un punteggio fino a 50 punti). Ove la procedura di mobilità riguardi personale di qualifica dirigenziale, le prove sono condotte da una apposita commissione presieduta dal Segretario Comunale e composta da almeno un esperto di comprovata competenza e qualificazione professionale nelle materie afferenti il posto da coprire e da un esperto in selezione e valutazione del personale o in psicologia del lavoro.

- 11.** Le prove sono preordinate alla verifica delle conoscenze, delle capacità, delle attitudini e dell'esperienza professionale acquisite dai candidati presso gli enti di appartenenza, con particolare riferimento alle funzioni assegnate alla figura professionale da coprire.
- 12.** All'esito delle prove e della valutazione dei curricula il predetto dirigente o la commissione esprimono un giudizio di idoneità o non idoneità dei candidati ed assegnano a ciascuno di essi un punteggio, formulando la conseguente graduatoria. Per il trasferimento in mobilità è necessario che sia stato raggiunto il punteggio minimo di 60/100.
- 13.** L'esito della procedura viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>). La suddetta pubblicazione sostituisce ogni diretta comunicazione agli interessati.
- 14.** La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche alla mobilità per interscambio. In tal caso si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.

### **CAPO III**



## **COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NATURA DIRIGENZIALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

### **ART. 10: COPERTURA DI POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA DI NATURA DIRIGENZIALE O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO**

1. In applicazione dell'articolo 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle previsioni dello Statuto, le posizioni di natura dirigenziale o ascrivibili ad alta specializzazione e professionalità possono essere coperte mediante costituzione di rapporti a tempo determinato, anche con personale interno all'Ente, fermi restando i requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.
2. I contratti di lavoro dirigenziale di cui al comma precedente possono essere stipulati nei limiti dei contingenti numerici consentiti dalle disposizioni di legge in materia.
3. L'individuazione è effettuata all'esito di una procedura selettiva volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e adeguate competenze, capacità ed attitudini nelle materie oggetto dell'incarico. Il provvedimento deve esporre le ragioni che hanno condotto alla scelta e va effettuata all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato prescelto con riferimento al possesso dei requisiti prescritti per il posto da coprire e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.
4. Con provvedimento del dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione è predisposto l'avviso pubblico, cui va data adeguata pubblicità nei modi definiti in relazione alla figura da reclutare. L'avviso deve rimanere in pubblicazione per un termine non inferiore a 30 giorni e deve indicare le modalità di svolgimento della procedura selettiva ed i criteri di scelta dei candidati.
5. La scelta operata è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
6. Resta salva la possibilità di reclutare le figure professionali di cui al presente articolo mediante concorso pubblico per esami o per titoli ed esami.
7. Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo è disciplinato dai CCNL per il personale dipendente e dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali. Il relativo trattamento economico può essere integrato da una indennità aggiuntiva commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del contraente, tenuto conto della temporaneità del rapporto, e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
8. I contratti di lavoro di cui al presente articolo sono stipulati per una durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco e sono prorogabili o rinnovabili anche più volte.



## **ART. 11: INCARICHI DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALI**

1. Al di fuori della dotazione organica, per il conseguimento di specifici obiettivi, ovvero per l'esercizio di attribuzioni di direzione e/o coordinamento di strutture non stabilmente incardinate nell'assetto organizzativo ordinario dell'Ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato, per dirigenti o alte specializzazioni, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire.
2. Tali contratti sono stipulati, anche con personale interno all'Ente, in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.
3. Con provvedimento motivato della stessa Giunta il trattamento economico può essere integrato da una indennità determinata.
4. L'individuazione del contraente avviene con le medesime modalità indicate al precedente articolo 10.
5. I contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente sono prorogabili o rinnovabili anche più volte.

## **ART. 12: COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DI POSTI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON PERSONALE INTERNO**

1. La costituzione dei rapporti di lavoro dirigenziali o di alta specializzazione avviene di norma con personale interno al Comune. In tal caso, il dipendente incaricato viene collocato in aspettativa senza assegni, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane quiescente per tutta la durata dell'incarico.
2. Al personale interno assunto con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato si applica, in ogni caso, l'art. 110, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Allo scadere del rapporto di lavoro a tempo determinato il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è nuovamente assegnato alla posizione dotazionale, nonché alla area di appartenenza.
4. La disciplina di cui ai precedenti commi è applicata anche al personale dell'Ente che assuma un incarico dirigenziale o di alta specializzazione presso altra pubblica amministrazione, ivi compresi gli incarichi di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al personale dipendente e dirigente dell'Ente è parimenti applicabile la disciplina recata dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.





## **CAPO IV** **LE PROCEDURE**

### **ART. 13: PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE**

1. Il bando di selezione è pubblicato sul sito internet e trasmesso in copia al locale Centro per l'Impiego, alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, agli enti e alle associazioni preposte alla tutela delle categorie protette, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali di dipendenti e dirigenti.
2. I bandi delle selezioni preordinate ad assunzioni a tempo indeterminato sono altresì pubblicati sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>), e ad essi si applicano gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti da disposizioni di legge.
3. Qualora vi siano posti riservati ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, copia del bando è trasmessa al corrispondente Comando Militare della Regione.
4. Resta salva la possibilità di affiancare alle forme di pubblicità di cui ai commi precedenti la pubblicazione di un estratto del bando sui quotidiani locali, sulle riviste specializzate, nonché di utilizzare ogni altra modalità ritenuta idonea a favorire la diffusione del bando.
5. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per le selezioni a posti a tempo indeterminato è compreso tra 10 e 30 giorni dalla data di pubblicazione sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>).

### **ART. 14: MODIFICAZIONI DEL BANDO DI SELEZIONE**

1. Per obiettive esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, il dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale può procedere:
  - a. alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. In tal caso il provvedimento è pubblicato con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del bando originale. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'integrazione della documentazione;
  - b. alla rettifica o all'integrazione del bando. In entrambi i casi il bando deve essere nuovamente pubblicato. Inoltre, delle modifiche apportate al bando deve essere data comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione già in precedenza e che vi abbiano specifico interesse. Qualora la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove



d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;

- c. alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva. Il provvedimento è comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di concorso ove prevista dall'ente.

## **ART. 15: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE**

1. Il bando prevede le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito nel bando è perentorio. Salva diversa disposizione del bando, entro il termine fissato la domanda deve pervenire all'ente.
2. La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente tramite il portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>), e deve essere sottoscritta dal candidato con firma non autenticata, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alle domande di partecipazione alle selezioni sono applicabili le disposizioni dettate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà.

## **ART. 16: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE**

1. Scaduto il termine fissato dal bando, l'Ente esamina le domande pervenute e dispone l'ammissione dei candidati alla selezione.
2. Salva diversa disposizione del bando, tutti i candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle modalità stabiliti dal bando sono ammessi alla selezione. L'ammissione viene disposta con riserva di accertamento del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla selezione. All'atto dell'assunzione dei vincitori l'Ente verifica l'effettivo possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e dei titoli eventualmente utili alla progressione in graduatoria e, in caso di esito negativo dell'accertamento, adotta le misure previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ente conserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
3. La pubblicazione sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>), e in aggiunta sul sito web dell'Ente del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni. L'elenco dei candidati esclusi viene inserito sul portale Inpa ed in aggiunta sul sito internet dell'Ente. Nel bando di concorso viene dato atto di tale forma di comunicazione ai candidati.
4. Ove sia riscontrata l'esistenza di irregolarità non sanabili, l'Ente dispone l'esclusione del candidato dalla selezione. Ove, invece, sia riscontrata l'esistenza di irregolarità



sanabili, l'Ente invita i candidati alla sanatoria delle istanze.

5. Ai fini di cui al comma precedente costituiscono irregolarità non sanabili della domanda di partecipazione:
  - a) la presentazione dell'istanza fuori dai termini e fuori dalle modalità stabilite nel bando;
  - b) la mancanza dei requisiti d'accesso.
6. L'omesso versamento della tassa di concorso, ove prevista, costituisce irregolarità sanabile entro il termine perentorio all'uopo assegnato al candidato dall'Ente.
7. Tutte le altre irregolarità della domanda di partecipazione non espressamente indicate al precedente comma 5 sono sanabili.



## **CAPO V** **SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE**

### **ART. 17: COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Nei casi indicati dal presente regolamento, lo svolgimento delle operazioni selettive è affidato ad una commissione esaminatrice, nominata con le modalità e in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.
2. Nelle selezioni per titoli ed esami, ove il bando di selezione stabilisca criteri rigidamente predeterminati per la valutazione dei titoli, il dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale può stabilire di affidare la valutazione dei titoli agli Uffici.
3. La commissione esaminatrice è composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dipendenti dell'Ente inquadrati in aree almeno pari a quella messa a selezione, docenti e soggetti non legati da rapporto d'impiego l'ente, ivi compresi i pensionati da non più di 3 anni. Essi non devono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Essi non devono avere ricevuto una condanna anche solo di primo grado per reati commessi da pubblici ufficiali contro le PA. A tali fini nella seduta di insediamento è resa dai nominati specifica dichiarazione scritta.
4. Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente la commissione esaminatrice è riservata alle donne.
5. La commissione è nominata dal **dirigente/responsabile** competente in materia di organizzazione e gestione del personale ovvero da un suo sostituto ed è presieduta da un dirigente dell'Ente o da un incaricato di elevata qualificazione. In caso di espletamento di concorsi mediante convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione esaminatrice è presieduta da un Dirigente o da un incaricato di elevata qualificazione di uno degli enti convenzionati, scelto d'intesa tra gli Enti stessi.
6. La commissione è composta da un minimo di tre membri ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti.
7. Partecipa ai lavori della commissione un segretario verbalizzante, individuato con il medesimo provvedimento di nomina della commissione esaminatrice. In assenza del segretario i relativi compiti vengono svolti da uno dei componenti la commissione.
8. Le funzioni di componente della commissione esaminatrice, di segretario, ove svolte da personale dipendente e dirigente dell'ente o di enti convenzionati sono remunerate con un compenso pari al 70% di quanto percepito dai componenti esterni.



- 9.** Ai componenti esterni spetta un compenso che il dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale stabilisce in base alla professionalità e all'impegno richiesto e che risulta già comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio sulla base in misura pari al 66,6% di quanto previsto dal DPCM 24 aprile 2020.
- 10.** Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e delle lingue straniere la commissione può essere integrata con membri aggiunti. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione delle prove di cui al presente comma si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla commissione esaminatrice, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.
- 11.** Per l'accertamento delle capacità comportamentali, comprese le attitudini, e manageriali, in alternativa e/o in aggiunta alla nomina di un componente esperto tra i componenti la commissione di concorso, può essere prevista la nomina di uno o più membri aggiunti, che propongono alla commissione l'assegnazione dello specifico punteggio previsto per tali fattori.
- 12.** Per specifiche esigenze organizzative la commissione si avvale altresì di personale di vigilanza e di altro personale che assolva tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle prove d'esame.
- 13.** I componenti la commissione e i soggetti previsti dai commi precedenti non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile né fra loro, né con alcuno dei candidati ammessi alla selezione. A tal fine, prima di iniziare l'attività, essi rendono specifica dichiarazione scritta.
- 14.** Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, sono costituiti appositi comitati di vigilanza per ciascuna sede, composti da almeno due persone addette alla vigilanza e da un segretario e presieduti da un membro della commissione esaminatrice.
- 15.** I componenti la commissione esaminatrice non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell'ambito della procedura di corso-concorso.
- 16.** Tutti i componenti la commissione esaminatrice, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per gli atti per i quali il presente regolamento prevede apposite comunicazioni agli interessati e salvo in ogni caso l'accesso ai documenti secondo i criteri e le modalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 17.** La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.



18. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza dei componenti salvo che per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.
19. Ogni commissario dispone di tutto il punteggio previsto; conseguentemente il punteggio da assegnare ad ogni prova è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario.
20. La graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice, unitamente ai verbali sottoscritti dai singoli commissari e dal segretario e siglati in ogni singolo foglio, vengono trasmessi senza ritardo per l'approvazione al dirigente (il responsabile negli enti privi di dirigenza) competente in materia di organizzazione e gestione del personale.
21. I commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo il caso in cui il rifiuto sia puntualmente motivato dalla denuncia di irregolarità o falsità dei fatti descritti.
22. Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei commissari che non consenta la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente con apposizione della firma da parte di tutti gli altri componenti della commissione esaminatrice e del segretario, previa espressa indicazione nel verbale medesimo dei motivi che non hanno consentito la sottoscrizione al commissario deceduto o impedito.

#### **ART. 18: MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La composizione della commissione esaminatrice rimane invariata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvi i casi di morte e di grave e documentato impedimento, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta o perdita dei requisiti per farne parte in capo a qualche componente.
2. Il componente della commissione che, durante lo svolgimento del concorso, cessa dall'impiego, può essere prorogato nelle funzioni, salvo che il rapporto di servizio non sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
3. La mancata partecipazione senza valida giustificazione a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza del componente dalla funzione. Il Presidente della commissione segnala tempestivamente la circostanza al dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale.
4. La sostituzione di un componente la commissione esaminatrice viene disposta dal dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale, il quale ne dà immediata comunicazione alla commissione esaminatrice.
5. Salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, rimangono validi ed efficaci tutti gli atti compiuti dalla commissione esaminatrice fino alla modifica della relativa composizione.
6. Qualora emerga, nel corso dei lavori, per un membro della commissione esaminatrice



la sussistenza originaria delle incompatibilità le operazioni di concorso effettuate sino a quel momento sono annullate.

7. Contestualmente alla nomina della commissione esaminatrice possono essere nominati i supplenti di ciascun componente. In ogni fase delle operazioni concorsuali i componenti supplenti devono essere tenuti informati dell'andamento dei lavori della commissione titolare.
8. Qualora la sostituzione avvenga nel corso della correzione delle prove scritte, il sostituto ha altresì l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite.

## **ART. 19: INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Successivamente alla nomina compete al Presidente la convocazione della commissione esaminatrice sia per la seduta di insediamento, sia per le sedute successive.
2. Nella seduta di insediamento, preliminarmente ad ogni altra attività, i componenti la commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione delle generalità dei candidati ammessi alla selezione e rendono le dichiarazioni previste. Qualora vengano riscontrate delle incompatibilità, la seduta viene immediatamente sospesa e si procede alla sostituzione.

## **ART. 20: LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La commissione esaminatrice, espletate le operazioni di insediamento, osserva il seguente ordine dei lavori:
  - a. esamina la determinazione dirigenziale di indizione della selezione, il bando e le eventuali successive determinazioni dirigenziali rilevanti e pertinenti;
  - b. esamina le disposizioni del presente Regolamento, quelle contenute nel Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e, per quanto in essi non contemplato, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per come modificato dal dpr n. 82/2023;
  - c. prende atto dell'avvenuta ammissione dei candidati;
  - d. determina, ove necessario, i criteri per la valutazione dei titoli, qualora previsti
  - e. determina i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali;
  - f. stabilisce gli ausili e fissa i tempi aggiuntivi eventualmente necessari a seguito di specifica richiesta da parte di candidati portatori di handicap e comunica le proprie determinazioni agli interessati;
  - g. stabilisce il calendario delle prove d'esame e lo comunica ai concorrenti con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per le prove;
  - h. stabilisce i tempi ed il termine del procedimento selettivo e li rende pubblici;
  - i. predispone le prove di esame scritte o pratiche e le somministra ai candidati, sovrintendendo e controllandone lo svolgimento;
  - j. valuta le prove suddette ed attribuisce i voti a ciascun concorrente;



- k.** comunica l'esito delle prove e dispone affinché i candidati idonei vengano convocati per la prova orale con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata per la prova stessa;
  - l.** cura lo svolgimento della prova orale e ne valuta i risultati;
  - m.** al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, ne dispone l'affissione alla porta del luogo in cui si sono svolte le prove e la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>);
  - n.** secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui al **successivo articolo 21, comma 3**;
  - o.** trasmette gli atti al dirigente/responsabile competente in materia di organizzazione e gestione del personale, cui compete l'approvazione degli atti della commissione esaminatrice;
- 2.** Il segretario della commissione esaminatrice è responsabile della redazione dei verbali delle sedute della commissione stessa. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione e dal Segretario in ogni pagina.

## **ART. 21: VALUTAZIONE DEI TITOLI**

- 1.** Fermo quanto previsto dal presente Regolamento, nelle procedure selettive per esami ed titoli, prima di iniziare l'attività valutativa, la commissione esaminatrice stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione dei titoli nel rispetto dei principi fissati dal bando.
- 2.** Salvo quanto previsto al successivo comma 3, nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
- 3.** In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il bando di selezione può stabilire che la valutazione dei titoli venga effettuata dopo la correzione degli elaborati per i soli candidati che hanno superato le prove d'esame scritte, a condizione che gli elaborati siano ancora anonimi e non sia ancora conosciuto il punteggio conseguito da ciascun concorrente idoneo nelle prove stesse.
- 4.** Non sono valutabili ai fini della progressione in graduatoria i titoli richiesti per la partecipazione alla selezione. Resta salva la possibilità per il bando di selezione di prevedere la valutazione della qualità del titolo richiesto per l'accesso, ove il punteggio riportato sia superiore a quello minimo previsto dalle norme.
- 5.** Salva la facoltà per la commissione esaminatrice di illustrare il percorso logico-giuridico seguito nell'attività valutativa, il punteggio numerico, attribuito in applicazione dei criteri stabiliti nel bando di selezione, come determinati, ove necessario, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d), costituisce motivazione adeguata e sufficiente della valutazione dei titoli.





## **ART. 22: PROVE D'ESAME PRINCIPI GENERALI**

1. Le prove d'esame si distinguono in:
  - a. Prova preselettiva;
  - b. prova scritta;
  - c. prova pratica;
  - d. prova attitudinale;
  - e. prova orale.
2. Il bando di selezione stabilisce la tipologia delle prove, le materie oggetto delle stesse e le relative modalità di svolgimento, nonché l'eventuale svolgimento di una preselezione, che può essere anche effettuata a distanza. La preselezione è svolta attraverso la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura ed alle caratteristiche delle posizioni bandite per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bandi, ad elevata specializzazione tecnica. Non si dà luogo alla effettuazione della prevista preselezione se il numero dei candidati presenti alla prova è pari o inferiore al numero massimo di ammessi previsti dal bando; in tal caso tutti i candidati presenti sono ammessi al concorso.
3. Salva la facoltà per la commissione esaminatrice di illustrare il percorso logico-giuridico seguito nell'attività valutativa, il punteggio numerico, attribuito in applicazione dei criteri stabiliti nel bando di selezione, come determinati, ove necessario, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), costituisce motivazione adeguata e sufficiente della valutazione di tutte le prove d'esame di cui al comma 1.
4. Tutti gli atti del concorso che non possono essere pubblicati in applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sono inseriti sul sito internet dell'Ente in apposita sezione, l'accesso alla quale è riservato ai titolari di interesse qualificato alla relativa conoscenza.
5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, per particolari selezioni, nonché per specifiche necessità organizzative e con la finalità di salvaguardare il principio di economicità dell'azione amministrativa, il bando può derogare alle regole per lo svolgimento delle prove stabilite nei successivi articoli 22 e 23.

## **ART. 23: CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME**

1. Salvo che le date delle prove non siano già state fissate nel bando di selezione o comunque in un momento anteriore, nella riunione di insediamento, la Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove d'esame.
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi.
3. Il calendario delle prove d'esame è pubblicato sul sito internet dell'Ente nella data stabilita dal bando di selezione e sul portale Inpa(<https://www.inpa.gov.it>).



Contestualmente sono comunicate tramite il sito internet dell'ente ed il portale Inpa ai concorrenti tutte le disposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice in ordine alle modalità ed ai criteri di svolgimento e di valutazione delle prove stesse.

## **ART. 24: SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE, ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E DEI CANDIDATI**

1. La commissione esaminatrice, antecedentemente all'ora fissata per l'inizio delle prove, si riunisce per predisporre le tracce da sottoporre ai candidati ai sensi dei successivi commi. A tal fine ogni commissario può presentare una o più proposte.
2. Ai fini della scelta delle tracce la commissione opera a maggioranza dei componenti. I commissari dissenzienti hanno il diritto-dovere di esplicitare nel verbale della seduta la motivazione del proprio dissenso.
3. La commissione esaminatrice prepara e valida tre tracce per ciascuna prova scritta.
4. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Esse sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova il Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
6. Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
7. Le prove scritte si svolgono esclusivamente attraverso gli strumenti informatici previsti dall'ente. I candidati non possono portare appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
8. La commissione esaminatrice, il segretario e il personale di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento delle prove scritte almeno due di essi (di cui almeno due componenti la commissione) devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione durante lo svolgimento delle prove scritte non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
9. I concorrenti devono rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nei commi precedenti, nonché quelle dettate dal bando di selezione e quelle stabilite dalla commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni stesse o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal



concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

## **ART. 25: SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE**

1. Le prove pratiche sono intese all'accertamento delle capacità e delle abilità possedute dai candidati con riferimento ai contenuti professionali richiesti ai ruoli messi a concorso.
2. Esse possono consistere nello svolgimento di attività di elaborazione o di inserimento di dati, anche attraverso l'utilizzo di applicativi informatici, nell'utilizzo della videoscrittura, nell'utilizzo di strumentazione o di attrezzature, di macchine operatrici, e di strumentazioni tecnologiche e materiali inerenti le mansioni, nella simulazione di interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo, ivi compresa la realizzazione di opere e/o manufatti.
3. Prima dell'inizio delle prove pratiche la Commissione esaminatrice predispone le prove a cui sottoporre tutti i candidati della giornata. La Commissione esaminatrice stabilisce poi i criteri e le modalità di valutazione delle prove, al fine di motivare i punteggi che ad esse verranno attribuiti.
4. Dopo aver ammesso i candidati nei locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame, la Commissione procede all'accertamento dell'identità personale dei candidati e alla consegna a ciascuno di essi del materiale occorrente per lo svolgimento della prova.
5. Per lo svolgimento della prova pratica i candidati dovranno disporre in eguale misura di identici materiali, di macchine o strumenti che forniscano le medesime prestazioni, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova stessa.
6. Ove se ne presenti la necessità, le prove pratiche possono essere espletate in più sedi e in date diverse.
7. Qualora non sia possibile inserire in un plico sigillato gli elaborati della prova pratica, la Commissione esaminatrice dovrà procedere immediatamente al termine di ogni singola prova, alla relativa valutazione.

## **ART. 26: SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE**

1. La prova orale è pubblica e deve svolgersi in un'aula di capienza idonea ad assicurare la partecipazione di pubblico. In presenza di difficoltà a garantire lo svolgimento della prova nel rispetto delle previsioni di cui al precedente periodo, la prova può essere svolta in video conferenza
2. Preliminarmente all'inizio delle prove, la commissione esaminatrice predetermina, con le stesse modalità di scelta di cui ai precedenti articoli, i quesiti da sottoporre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti devono presentare un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di complessità e di difficoltà. Se la prova si



svolge in più giornate la scelta dei quesiti è effettuata all'inizio di ogni giornata con la stessa procedura del primo giorno. La commissione predispone un numero di quesiti superiore al numero dei concorrenti.

3. I candidati sono ammessi alla prova orale secondo l'ordine determinato dalla commissione esaminatrice che, di norma, viene stabilito durante la prima prova d'esame sorteggiando di fronte ai candidati una lettera dell'alfabeto.

4. La commissione esaminatrice stabilisce il numero delle domande da proporre ai candidati. I quesiti sono scelti dal concorrente per sorteggio.

5. Terminata la prova orale di ciascun candidato, la commissione esaminatrice procede alla valutazione della stessa attribuendo il relativo punteggio. E' facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto un giudizio.

6. Al termine di ogni seduta un elenco degli esaminati riportante il voto conseguito viene inserito sul portale Inpa (<https://www.inpa.gov.it>), nonché sul sito internet dell'Ente ed affisso alla porta della sede in cui si sono svolte le prove orali. Per i candidati risultati non idonei verrà affissa alla porta della sede in cui si sono svolte le prove orali solo l'indicazione di non idoneità. I tal caso il voto conseguito viene pubblicato sul sito internet in apposita sezione ad accesso riservato ai titolari di interesse.

#### **ART. 27: PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI**

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, ivi compresa la valutazione delle prove dei candidati, si redige per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

#### **ART. 28: FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE**

1. La commissione esaminatrice, terminata la selezione, forma la graduatoria di merito dei candidati.

2. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A tal fine la commissione si attiene alle disposizioni contenute nel bando di selezione ed, a parità di punti, osserva le preferenze previste dall'articolo 5 del dpr n. 82/2023.

3. La graduatoria riporta in ordine decrescente rispetto al voto totale conseguito da ciascun concorrente le generalità del concorrente, il voto totale riportato dallo stesso e in caso di parità le eventuali preferenze.

4. La graduatoria riporta altresì l'eventuale titolo in base al quale il candidato può beneficiare dei diritti di precedenza previsti dal bando di selezione.

5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto degli eventuali diritti di precedenza già previsti nel bando di selezione.



6. La graduatoria è unica anche nel caso in cui alcuni posti siano riservati.

## **ART. 29: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. Ricevuti gli atti dalla Commissione esaminatrice, il dirigente competente in materia di organizzazione e gestione del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza), approva le operazioni concorsuali, dopo averne verificata la regolarità, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.
2. Il medesimo dirigente (responsabile negli enti privi di dirigenza), ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitando il Presidente a riconvocare entro un termine prefissato la commissione stessa, affinché essa provveda alla eliminazione dei vizi riscontrati. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice entro il termine prefissato, ovvero la stessa non possa riunirsi per qualunque ragione definitivamente impeditiva o ovvero, ancora, essa non intenda accogliere le indicazioni ricevute, il dirigente preposto all'organizzazione e alla gestione del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza) rifiuta con atto motivato l'approvazione degli atti e delle operazioni concorsuali e procede altresì all'annullamento degli atti viziati. Il medesimo dirigente (il responsabile negli enti privi di dirigenza) procede poi alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che riprenda e completi il procedimento concorsuale dall'ultima fase utile.
3. La determinazione approvazione degli atti e delle operazioni concorsuali, unitamente alla graduatoria di merito, viene pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente. Tale pubblicazione vale quale comunicazione agli interessati, anche ai fini di eventuali impugnative.



## **CAPO VI** **SELEZIONI UNICHE – CONVENZIONI**

### **ART. 30: SELEZIONI UNICHE**

1. Attraverso la selezione unica una o più amministrazioni pubbliche, tra cui l'ente, svolgono unitariamente una procedura selettiva per profili professionali omogenei ed ascrivibili alla medesima categoria o qualifica.
2. La selezione unica è regolata da apposita convenzione stipulata tra l'ente e gli enti interessati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La decisione in ordine alla stipulazione della convenzione viene assunta mediante deliberazione della Giunta comunale. La convenzione tra gli enti viene approvata mediante determinazione dirigenziale adottata dal dirigente della struttura competente in materia di organizzazione e gestione del personale (il responsabile negli enti privi di dirigenza).
4. Mediante la convenzione vengono stabiliti e regolati, in particolare, l'oggetto della selezione e le modalità di gestione della graduatoria, oltre all'eventuale corrispettivo o contributo dovuto dagli enti convenzionati.
5. La convenzione di cui al comma precedente stabilisce, inoltre, a quale tra gli enti partecipanti è affidato lo svolgimento della procedura selettiva e la relativa responsabilità.



## **CAPO VII** **ASSUNZIONE IN SERVIZIO E UTILIZZO DELLA** **GRADUATORIA**

### **ART. 31: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO**

1. Successivamente all'approvazione degli atti della selezione e della relativa graduatoria, i candidati risultati vincitori sono invitati, una volta superata la visita medica preassuntiva:

- a.** a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, salvo che gli stessi non siano detenuti da una pubblica amministrazione o da un gestore di servizio pubblico;
- b.** a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale.

4. Nel contratto individuale di lavoro devono essere indefettibilmente riportati: la data di inizio del rapporto di lavoro e l'eventuale termine finale, in caso di stipulazione di contratto a tempo determinato;

- a.** la categoria, la posizione economica e il profilo professionale di inquadramento;
- b.** la durata del periodo di prova;
- c.** la struttura di prima assegnazione.

5. L'assunzione è disposta subordinatamente all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore. Per le assunzioni a tempo indeterminato l'accertamento viene effettuato in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dal medico competente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale, ove del caso, può avvalersi della consulenza specialistica ritenuta necessaria.

### **ART. 32: EFFICACIA DELLA GRADUATORIA. RINVIO**

1. La legge disciplina la durata temporale dell'efficacia delle graduatorie.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dettate dal dpr n. 487/1994 e smi, con particolare riferimento a quelle di cui al dpr n. 82/2023.



### **ART. 33: ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di MELISSA.

### **ART. 34 - RINVIO DINAMICO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovraordinate.